

Bruxelles, 8 settembre 2026
(OR. en)

12868/26
ADD 1

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0245 (NLE)**

**FRONT 160
MIGR 242
VISA 97**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	7 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2026) 442 final annex
Oggetto:	ALLEGATO 1 della proposta di decisione del Consiglio sulla firma e sull'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino relativo a vari aspetti nel settore della gestione delle frontiere

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 442 final annex 1.

All.: COM(2026) 442 final annex 1



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.9.2026
COM(2026) 442 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

sulla firma e sull'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino relativo a vari aspetti nel settore della gestione delle frontiere

Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino
relativo a vari aspetti nel settore della gestione delle frontiere

INDICE

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI	7
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
Articolo 1 Oggetto.....	7
Articolo 2 Accordi integrativi	7
Articolo 3 Buona fede	8
Articolo 4 Principi generali	8
Articolo 5 Protezione dei dati personali	8
Articolo 6 Elementi essenziali.....	9
TITOLO II PRINCIPI INTERPRETATIVI E DEFINIZIONI	9
Articolo 7 Diritto dell'Unione europea.....	9
Articolo 8 Diritti dei privati	9
Articolo 9 Definizioni	9
TITOLO III QUADRO ISTITUZIONALE	12
Articolo 10 Comitato misto.....	12
PARTE SECONDA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE	13
TITOLO I PRINCIPI E OBIETTIVI GENERALI	13
Articolo 11 Verifiche di frontiera.....	13
Articolo 12 Verifiche all'interno del territorio e delle zone di frontiera tra la Repubblica di San Marino e gli Stati Schengen.....	13
Articolo 13 Introduzione del controllo di frontiera	14
Articolo 14 Banche dati dell'Unione europea	15
Articolo 15 Calcolo del soggiorno autorizzato	15
Articolo 16 Accordi operativi	15
TITOLO II MISURE DI SALVAGUARDIA/COMPENSATIVE.....	16
Articolo 17 Ambito di applicazione.....	16
Articolo 18 Relazione con il diritto dell'Unione europea.....	16
Articolo 19 Controllo di frontiera in caso di arrivi diretti nel territorio della Repubblica di San Marino dall'esterno dello spazio Schengen.....	16
Capo 1 INGRESSO, SOGGIORNO E RESIDENZA - NORME PARTICOLARI, RILASCIO DI PERMESSI DI SOGGIORNO E VISTI	16
Articolo 20 Diritto di ingresso, di soggiorno e di residenza	16

Articolo 21 Esenzione dal visto	17
Articolo 22 Agevolazioni alle frontiere esterne	18
Articolo 23 Ingresso nel territorio degli Stati Schengen a fini di transito	18
Articolo 24 Diritto di soggiorno nella Repubblica di San Marino	19
Articolo 25 Permessi di soggiorno rilasciati o rinnovati dalla Repubblica di San Marino	20
Articolo 26 Disposizione transitoria per i permessi di soggiorno	23
Capo 2 RIAMMISSIONE E RIMPATRIO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI	24
Articolo 27 Responsabilità per il rimpatrio di persone che non hanno il diritto di ingresso o di soggiorno.....	24
Capo 3 SICUREZZA	25
Articolo 28 Stati cooperanti	25
Articolo 29 Scambio di informazioni.....	25
Articolo 30 Casellari giudiziali	26
Articolo 31 Banche dati pertinenti	27
Articolo 32 Osservazione transfrontaliera.....	27
Articolo 33 Inseguimento transfrontaliero	29
Articolo 34 Comunicazione	31
Articolo 35 Operazioni congiunte	31
Articolo 36 Protezione e assistenza durante un'operazione congiunta.....	32
Articolo 37 Operazioni transfrontaliere	32
TITOLO III ATTUAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE	33
Articolo 38 Riferimenti al diritto dell'Unione europea	33
Articolo 39 Atti giuridici dell'Unione europea che devono essere attuati dalla Repubblica di San Marino.....	33
PARTE TERZA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI ORIZZONTALI.....	34
Articolo 40 Controversie.....	34
Articolo 41 Adempimento degli obblighi, sorveglianza ed esecuzione	34
Articolo 42 Sospensione degli obblighi per motivi di sicurezza	34
Articolo 43	35
Sospensione degli obblighi relativi allo status di esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini dell'Unione, i cittadini di un paese terzo che ha aderito al presente accordo e i cittadini della Repubblica di San Marino.....	35
PARTE QUARTA DISPOSIZIONI FINALI	36

Articolo 44 Rapporto con altri accordi.....	36
Articolo 45 Modifiche.....	36
Articolo 46 Riesame dell'attuazione.....	36
Articolo 47 Informazioni riservate.....	36
Articolo 48 Informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate.....	37
Articolo 49 Parti integranti del presente accordo.....	37
Articolo 50 Denuncia	37
Articolo 51 Applicazione territoriale	37
Articolo 52 Adesione al presente accordo da parte di Stati che partecipano allo spazio Schengen ai sensi del diritto internazionale	38
Articolo 53 Testi facenti fede.....	38
Articolo 54 Entrata in vigore.....	39
Articolo 55 Applicazione provvisoria	39
Articolo 56 Depositario.....	39

PREAMBOLO

- (1) SOTTOLINEANDO che il legame tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino si fonda su valori condivisi e sulla fiducia reciproca,*
- (2) INTENZIONATE a mantenere le loro specifiche relazioni di prossimità, tenendo conto nel contempo della situazione particolare della Repubblica di San Marino, come indicato nella dichiarazione 3 relativa all'articolo 8 del trattato sull'Unione europea,*
- (3) RICONOSCENDO la situazione storica della libera circolazione delle persone tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana precedente all'istituzione dell'Unione europea, quale stabilita dalla Convenzione tra San Marino e l'Italia, firmata a Torino il 22 marzo 1862, e dalla Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra San Marino e l'Italia, firmata a Roma il 31 marzo 1939, e relativi protocolli e modifiche, che è stata interpretata e applicata come assenza di controlli di frontiera tra le due entità secondo una prassi consolidata, nonché la particolare situazione geografica della zona di frontiera tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana,*
- (4) RICONOSCENDO la necessità di stabilire norme specifiche per far fronte alla particolare situazione geografica della Repubblica di San Marino e intenzionate a garantire che le persone possano attraversare le frontiere tra la Repubblica di San Marino e gli Stati che applicano integralmente l'acquis di Schengen, salvaguardando e rafforzando nel contempo la sicurezza interna della Repubblica di San Marino e dell'Unione europea. A tal fine è opportuno istituire misure compensative che consentano a uno Stato Schengen di effettuare una valutazione della sicurezza sui cittadini di paesi terzi che chiedono un permesso di soggiorno nella Repubblica di San Marino, e introdurre e rafforzare le misure di cooperazione di polizia tra la Repubblica di San Marino e gli Stati Schengen,*
- (5) RICONOSCENDO le norme applicabili ai cittadini della Repubblica di San Marino per quanto riguarda l'esenzione dall'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, l'esenzione dall'obbligo di essere in possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida ottenuta dal sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, e l'esenzione dall'obbligo di registrazione nel sistema di ingressi/uscite, come già previsto in altri strumenti giuridici¹,*
- (6) CONSTATANDO che, all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati che applicano integralmente l'acquis di Schengen, i cittadini della Repubblica di San Marino possono utilizzare corsie specifiche, fatta salva l'applicazione ai cittadini della Repubblica di San Marino del regime dei controlli alle frontiere esterne sui cittadini di paesi terzi,²*

¹ Cfr., in particolare, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39) ("regolamento sui visti"); l'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1) ("regolamento ETIAS"); l'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20) ("regolamento EES").

² Cfr. il documento 13020/04 del Consiglio.

(7) *CONSTATANDO le norme applicabili ai cittadini del Principato di Andorra e ai cittadini del Principato di Monaco per quanto riguarda l'esenzione dall'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, l'esenzione dall'obbligo di essere in possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida ottenuta dal sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi e l'esenzione dall'obbligo di registrazione nel sistema di ingressi/uscite, come già previsto in altri strumenti giuridici*³,

(8) *CONSTATANDO che il presente accordo non pregiudica l'applicazione degli accordi o delle intese bilaterali esistenti o futuri tra gli Stati Schengen e la Repubblica di San Marino in materia di cooperazione transfrontaliera, purché tali accordi o intese non siano incompatibili con il presente accordo e nella misura in cui si riferiscano a materie per le quali l'accordo consente ulteriore cooperazione,*

(9) *RIBADENDO il rispetto della convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani e della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, come pure del protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, e del protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria,*

(10) *TENENDO CONTO del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo non si applicano all'Irlanda,*

(11) *TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e CONFERMANDO che il presente accordo non è vincolante né applicabile per la Danimarca. Tuttavia, poiché il presente accordo si basa sull'acquis di Schengen, qualora la Danimarca decida di attuare tale misura ai sensi dell'articolo 4 di detto protocollo, è opportuno che aderisca al presente accordo ai sensi delle disposizioni del medesimo,*

(12) *TENENDO CONTO degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e sulla partecipazione degli stessi allo spazio senza controlli alle frontiere interne, è auspicabile che tali Stati aderiscano in virtù del diritto internazionale al presente accordo, ai sensi delle disposizioni del medesimo,*

(13) *CONSIDERANDO l'importanza dei flussi di dati per l'applicazione dell'accordo; AFFERMANDO l'impegno comune delle parti a garantire un elevato livello di protezione del trattamento dei dati personali trattati ai sensi del presente accordo; per quanto riguarda gli Stati che applicano integralmente l'acquis di Schengen e che possono aderire al presente accordo a sensi dello stesso, RAMMENTANDO l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 alla Norvegia, all'Islanda e al Liechtenstein mediante integrazione nell'accordo SEE, nonché l'applicazione della direttiva (UE) 2016/680 alla Norvegia, all'Islanda, al Liechtenstein e alla Svizzera nell'ambito dell'acquis di Schengen; RAMMENTANDO inoltre che la decisione 2000/518/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, riconosce che la Svizzera offre un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'UE,*

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

³ Cfr., in particolare, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'allegato II del regolamento sui visti; l'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento ETIAS; l'articolo 2, paragrafo 3, lettera f), del regolamento EES.

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente accordo getta le basi per una relazione su vari aspetti nel settore della gestione delle frontiere tra l'Unione europea e gli Stati che hanno aderito al presente accordo ai sensi dell'articolo 52 del medesimo, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro, in considerazione della vicinanza geografica della Repubblica di San Marino all'Unione europea e agli Stati che hanno aderito al presente accordo ai sensi dell'articolo 52 e dell'interdipendenza economica con essi, e in funzione della situazione specifica del paese.
2. L'accordo stabilisce disposizioni sull'assenza di controlli di frontiera sulle persone, sul funzionamento del sistema di ingressi/uscite (EES)⁴ e del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)⁵, sulla sicurezza per quanto riguarda i permessi di soggiorno rilasciati dalla Repubblica di San Marino ai cittadini di paesi terzi e su altre misure compensative.
3. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce che siano effettuati controlli sulle persone, anche nella zona di frontiera, per far fronte a minacce alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico, in particolare per contrastare la criminalità transfrontaliera e l'immigrazione irregolare.

Articolo 2

Accordi integrativi

1. Qualora l'Unione europea o gli Stati che hanno aderito al presente accordo ai sensi dell'articolo 52, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro, concludano tra loro altri accordi su materie che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo, tali accordi costituiscono accordi integrativi del presente accordo, salvo altrimenti disposto in tali accordi.

⁴ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20) ("regolamento EES").

⁵ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1) ("regolamento ETIAS").

2. Il paragrafo 1 si applica anche agli accordi tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di San Marino, dall'altra, riguardanti materie che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo.

Articolo 3 Buona fede

1. Le parti, nel rispetto reciproco e in buona fede, si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dal presente accordo o eventuale accordo integrativo.

2. Esse adottano ogni misura atta ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo o eventuale accordo integrativo e si astengono da qualsiasi misura che possa mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi del presente accordo o eventuale accordo integrativo.

Articolo 4 Principi generali

1. Le parti continuano a difendere i valori e i principi condivisi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani su cui si fondano le loro politiche interne e internazionali. Esse ribadiscono il rispetto della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei trattati internazionali in materia di diritti umani di cui sono parte, compresa la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

2. Il presente accordo lascia impregiudicate la sovranità, la giurisdizione e l'integrità territoriale della Repubblica di San Marino e degli Stati membri dell'Unione europea, nonché degli Stati che hanno aderito all'accordo stesso conformemente all'articolo 52.

Articolo 5 Protezione dei dati personali

Data l'importanza dei flussi di dati, ai fini dell'applicazione del presente accordo le parti affermano il loro impegno a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali. La Repubblica di San Marino afferma il suo impegno a rispettare integralmente, in un allineamento dinamico, le norme dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, compresi il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, così come l'interpretazione di tali norme da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea e gli atti pertinenti del comitato europeo per la protezione dei dati.

Articolo 6 Elementi essenziali

Gli articoli 4 e 5 costituiscono gli elementi essenziali della cooperazione istituita dal presente accordo e da eventuale accordo integrativo.

TITOLO II PRINCIPI INTERPRETATIVI E DEFINIZIONI

Articolo 7 Diritto dell'Unione europea

Nella misura in cui la loro applicazione implica nozioni di diritto dell'Unione europea, le disposizioni del presente accordo e gli atti giuridici dell'Unione europea a cui si fa riferimento nel presente accordo sono interpretati e applicati conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea anteriore o posteriore alla firma dell'accordo.

Articolo 8 Diritti dei privati

1. Nessuna disposizione del presente accordo o eventuale accordo integrativo può essere interpretata in modo da conferire diritti alle persone o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico né da consentire che il presente accordo o eventuale accordo integrativo sia direttamente invocato negli ordinamenti giuridici interni delle parti.
2. Le parti non prevedono nel rispettivo ordinamento il diritto di agire in giudizio contro l'altra parte per il fatto che questa abbia agito in violazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo.

Articolo 9 Definizioni

Ai fini del presente accordo o eventuale accordo integrativo, salvo diversamente indicato, si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "parti": l'Unione europea e uno Stato che ha aderito al presente accordo ai sensi dell'articolo 52, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro;
- 2) "interessato": una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione o un identificativo online, o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

- 3) "giorno": un giorno di calendario;
- 4) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea;
- 5) "Stati che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen": gli Stati membri dell'UE che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen ai sensi del diritto dell'Unione europea, nonché gli Stati membri dell'UE o i paesi terzi che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen ai sensi del diritto internazionale;
- 6) "Stati Schengen": gli Stati membri dell'UE che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen ai sensi del diritto dell'Unione europea, nonché gli Stati membri dell'UE o i paesi terzi che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen ai sensi del diritto internazionale una volta che abbiano aderito al presente accordo ai sensi dell'articolo 52;
- 7) "dati personali": qualsiasi informazione riguardante un interessato;
- 8) "codice frontiere Schengen": il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016⁶;
- 9) "sistema di ingressi/uscite": il sistema di ingressi/uscite stabilito dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017⁷;
- 10) "Stati in cui il sistema di ingressi/uscite è operativo": gli Stati in cui è operativo il sistema di ingressi/uscite stabilito dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017;
- 11) "controllo di frontiera": l'attività svolta alla frontiera, in conformità e per gli effetti del presente accordo, in risposta esclusivamente all'intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra considerazione, e consistente in verifiche di frontiera e sorveglianza di frontiera;
- 12) "verifiche di frontiera": le verifiche effettuate ai valichi di frontiera al fine di accertare che le persone, compresi i loro mezzi di trasporto e gli oggetti in loro possesso, possano essere autorizzate a entrare nel territorio degli Stati che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen e nella Repubblica di San Marino, o autorizzate a lasciarli;
- 13) "sorveglianza di frontiera": la sorveglianza delle frontiere tra valichi di frontiera e la sorveglianza dei valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura stabiliti, comprese le misure preventive, per impedire o individuare l'attraversamento non autorizzato della frontiera o che siano eluse le verifiche

⁶ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

⁷ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011.

di frontiera, contribuire ad accrescere la conoscenza situazionale, contrastare la criminalità transfrontaliera e adottare misure contro le persone entrate illegalmente;

- 14) "operazioni congiunte": operazioni di contrasto, compresi pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte, di ordine pubblico, pubblica sicurezza e prevenzione della criminalità, effettuate congiuntamente da agenti delle autorità di contrasto di due o più Stati, in cui agenti di uno Stato operano nel territorio di un altro Stato;
- 15) "cittadino dell'Unione": qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
- 16) "cittadino di paese terzo": chi non è cittadino dell'Unione, della Repubblica di San Marino, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, della Svizzera, di Andorra o di Monaco, o non è contemplato dal punto 18 del presente articolo;
- 17) "cittadino di paese terzo che soggiorna regolarmente nella Repubblica di San Marino": un cittadino di paese terzo quale definito al punto 16 che ha il diritto di soggiornare legalmente nella Repubblica di San Marino;
- 18) "beneficiari del diritto alla libera circolazione":
 - a. i cittadini dell'Unione e i loro familiari, a prescindere dalla cittadinanza, che godono del diritto di libera circolazione in virtù di un accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino, ciascuno come parte distinta, dall'altra;
 - b. i cittadini della Repubblica di San Marino e i loro familiari, a prescindere dalla cittadinanza, che godono del diritto di libera circolazione in virtù di un accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino, ciascuno come parte distinta, dall'altra;
 - c. i cittadini dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Andorra o della Svizzera e i loro familiari, a prescindere dalla cittadinanza, che, in virtù di accordi conclusi tra tali paesi e la Repubblica di San Marino, godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli di cui alle lettere a) e b);
- 19) "familiari": le persone di cui all'articolo 2, punto 2, e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE⁸;
- 20) "permesso di soggiorno": un documento che autorizza il soggiorno nella Repubblica di San Marino.

⁸ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

TITOLO III QUADRO ISTITUZIONALE

Articolo 10 Comitato misto

1. È istituito un comitato misto. Esso è composto da rappresentanti della Repubblica di San Marino e dell'Unione europea.
2. Il comitato misto è presieduto, a turno, da un rappresentante della Commissione europea e da un rappresentante della Repubblica di San Marino.
3. Il comitato misto:
 - a) garantisce il buon funzionamento e l'attuazione efficace del presente accordo;
 - b) si adopera per risolvere le controversie derivanti dall'interpretazione, dell'attuazione o dall'applicazione del presente accordo;
 - c) formula raccomandazioni e adotta decisioni, se del caso, e agevola aspetti specifici della cooperazione basata sul presente accordo;
 - d) modifica l'allegato I per rispecchiare le modifiche, le sostituzioni o le integrazioni degli atti giuridici dell'Unione europea ivi elencati, nei termini di cui all'articolo 39;
 - e) fornisce il proprio parere su proposte di modifica dell'accordo, compreso l'allegato.
4. Il comitato misto adotta le proprie decisioni per consenso. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per attuarle.
5. Il comitato misto si riunisce una volta l'anno o più spesso se necessario. Si riunisce anche su richiesta di un rappresentante di una delle parti.
6. Gli Stati Schengen possono partecipare alle riunioni del comitato misto.
7. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

PARTE SECONDA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

TITOLO I PRINCIPI E OBIETTIVI GENERALI

Articolo 11 Verifiche di frontiera

1. Le parti provvedono affinché le persone, a prescindere dalla cittadinanza, possano attraversare le frontiere a qualsiasi valico tra la Repubblica di San Marino e gli Stati Schengen senza che siano effettuate verifiche di frontiera.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano l'articolo 12 per quanto riguarda le verifiche sulle persone diverse dalle verifiche di frontiera effettuate nei territori delle parti, comprese le rispettive zone di frontiera.
3. In caso di ripristino dei controlli di frontiera la Repubblica di San Marino e gli Stati Schengen mettono a disposizione le strutture per le verifiche.

Articolo 12 Verifiche all'interno del territorio e delle zone di frontiera tra la Repubblica di San Marino e gli Stati Schengen

1. L'assenza di controllo di frontiera sulle persone tra la Repubblica di San Marino e gli Stati Schengen non pregiudica l'esercizio delle competenze di polizia o di altri pubblici poteri da parte delle autorità competenti degli Stati Schengen e delle autorità competenti della Repubblica di San Marino nei rispettivi territori, comprese le zone di frontiera, in forza della legislazione nazionale, nella misura in cui l'esercizio di detti poteri non sia di effetto equivalente alle verifiche di frontiera.
2. L'assenza del controllo di frontiera sulle persone tra la Repubblica di San Marino e gli Stati Schengen non pregiudica la possibilità di prevedere nella legislazione nazionale l'obbligo di possedere o di portare con sé documenti d'identità.
3. L'esercizio da parte delle autorità competenti dei loro poteri di cui al paragrafo 1 non è considerato equivalente, in particolare, all'esercizio delle verifiche di frontiera quando le misure soddisfano ciascuna delle condizioni seguenti:
 - i) non hanno come obiettivo il controllo di frontiera;

ii) si basano su informazioni di polizia generali o, se l'obiettivo è contenere il diffondersi di una malattia infettiva, su informazioni della sanità pubblica e sull'esperienza delle autorità competenti quanto a possibili minacce per la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico e sono volte, in particolare, a:

- lottare contro la criminalità transfrontaliera;
- ridurre l'immigrazione irregolare; oppure
- contenere il diffondersi di una malattia infettiva con potenziale epidemico;

iii) sono ideate ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere, ivi compreso nei poli di trasporto o direttamente a bordo dei servizi di trasporto passeggeri e purché siano basate su una valutazione del rischio.

4. L'esercizio delle competenze di cui al paragrafo 1 può comprendere, se del caso, l'uso di tecnologie di monitoraggio e sorveglianza generalmente utilizzate nel territorio per far fronte a minacce alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico.

Articolo 13

Introduzione del controllo di frontiera

1. Fatto salvo l'articolo 11, in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico, la salute pubblica o la sicurezza interna, gli Stati Schengen o la Repubblica di San Marino, a seconda dei casi, possono in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera tra la Repubblica di San Marino e il territorio degli Stati Schengen per un periodo limitato della durata massima di un mese. Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna perdura oltre detto termine, la parte che ha introdotto il controllo di frontiera può prorogarlo per periodi rinnovabili non superiori a sei mesi.

2. Qualora uno degli Stati Schengen o la Repubblica di San Marino decidano di ripristinare o prorogare il controllo di frontiera tra la Repubblica di San Marino e il territorio di tale Stato Schengen a norma del paragrafo 1, tale Stato Schengen o la Repubblica di San Marino ne informano l'altra parte e la Commissione europea:

- a) entro quattro settimane prima del ripristino previsto o della proroga prevista, o il prima possibile se le circostanze che rendono necessario il ripristino o la proroga del controllo di frontiera sono note meno di quattro settimane prima del ripristino previsto o della proroga prevista;
- b) immediatamente e non oltre 48 ore dopo la decisione di ripristino o di proroga del controllo di frontiera in risposta a una minaccia grave che richiede un'azione immediata.

3. Nell'informare l'altra parte di una decisione di ripristino o di proroga del controllo di frontiera, lo Stato Schengen o la Repubblica di San Marino che ripristina o proroga il controllo di frontiera trasmette all'altra parte e alla Commissione europea le informazioni seguenti:

- a) se il ripristino o la proroga avviene sulla base di una minaccia grave per il suo ordine pubblico o la sua pubblica sicurezza, sanità pubblica o sicurezza interna;
- b) precisazioni pertinenti sul motivo o sui motivi, salvo che lo impediscano imprescindibili motivi di sicurezza o riservatezza;
- c) la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;
- d) la data di inizio e la durata del ripristino o della proroga; nonché
- e) eventualmente, le misure che potrebbero essere adottate dall'altra parte.

Articolo 14

Banche dati dell'Unione europea

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come una base giuridica che consenta alle autorità della Repubblica di San Marino di avere il diritto di accedere ai sistemi di informazione e alle banche dati istituiti sulla base del diritto dell'Unione europea.

Articolo 15

Calcolo del soggiorno autorizzato

Ai fini del calcolo della durata del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati Schengen in cui è operativo il sistema di ingressi/uscite, il tempo trascorso nella Repubblica di San Marino dai cittadini di paesi terzi, ad eccezione di quelli che soggiornano regolarmente nella Repubblica di San Marino, è considerato tempo trascorso nel territorio degli Stati Schengen in cui è operativo il sistema di ingressi/uscite ed è calcolato conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del codice frontiere Schengen.

Articolo 16

Accordi operativi

1. La Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana concludono accordi operativi che stabiliscono le modalità pratiche relative all'esercizio delle funzioni delle autorità competenti e che definiscono gli aspetti operativi relativi all'attuazione della parte seconda del presente accordo, a condizione che tali accordi operativi siano compatibili con il presente accordo.

2. La Repubblica di San Marino e uno degli Stati Schengen possono concludere accordi operativi che stabiliscano le modalità pratiche relative all'esercizio delle funzioni delle autorità competenti e che definiscano gli aspetti operativi relativi all'attuazione del capo 2 ("Riammissione e rimpatrio dei cittadini

di paesi terzi") e del capo 3 ("Sicurezza") della parte seconda del presente accordo, a condizione che tali accordi operativi siano compatibili con il presente accordo.

TITOLO II MISURE DI SALVAGUARDIA/COMPENSATIVE

Articolo 17 Ambito di applicazione

Ai fini dei capi 1 e 2 del presente titolo, i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti a tutti gli Stati membri tranne l'Irlanda.

Articolo 18 Relazione con il diritto dell'Unione europea

Il presente accordo non pregiudica i diritti o gli obblighi che le persone residenti nella Repubblica di San Marino possono avere ai sensi del diritto dell'Unione europea.

Articolo 19 Controllo di frontiera in caso di arrivi diretti nel territorio della Repubblica di San Marino dall'esterno dello spazio Schengen

Qualora una persona sia entrata nel territorio della Repubblica di San Marino direttamente dall'esterno dello spazio Schengen, senza essere stata sottoposta a verifiche di frontiera ai sensi del codice frontiere Schengen, la Repubblica di San Marino ne informa immediatamente la Repubblica italiana.

La Repubblica di San Marino provvede affinché tale persona sia sottoposta a controllo di frontiera da parte delle autorità della Repubblica italiana conformemente al codice frontiere Schengen e, se del caso, al regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne.

Capo 1 INGRESSO, SOGGIORNO E RESIDENZA - NORME PARTICOLARI, RILASCIO DI PERMESSI DI SOGGIORNO E VISTI

Articolo 20 Diritto di ingresso, di soggiorno e di residenza

1. Al momento dell'entrata in vigore di un accordo di cui all'articolo 9, punto 18, tale accordo disciplina l'ingresso, il soggiorno e la residenza dei beneficiari del diritto di libera circolazione e prevale sulle disposizioni del presente capo.

2. In mancanza di un accordo di cui al paragrafo 1, i cittadini dell'Unione e i cittadini di un paese terzo che ha aderito al presente accordo ai sensi dell'articolo 52 hanno il diritto, fatte salve limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica, di entrare e soggiornare nella Repubblica di San Marino per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni senza visto, permesso di soggiorno né altra formalità equivalente se in possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità. Qualora intendano svolgere un'attività retribuita durante tale periodo, tali persone possono essere tenute, in forza della legislazione nazionale, a ottenere un permesso di soggiorno o formalità equivalente a tal fine.

Il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione, e dei cittadini di un paese terzo che ha aderito al presente accordo ai sensi dell'articolo 52, nella Repubblica di San Marino per periodi superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni è soggetto alle condizioni stabilite dalla legge applicabile nella Repubblica di San Marino ed è comprovato dal rilascio di un permesso di soggiorno da parte della Repubblica di San Marino.

3. In mancanza di un accordo quale descritto al paragrafo 1, i cittadini della Repubblica di San Marino in possesso di un passaporto in corso di validità hanno il diritto, fatte salve le limitazioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica, di entrare e soggiornare nel territorio degli Stati Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni senza visto, permesso di soggiorno o altra formalità equivalente. I cittadini della Repubblica di San Marino che intendono svolgere un'attività retribuita durante tale periodo possono essere tenuti in forza della legislazione nazionale a ottenere un permesso di soggiorno o formalità equivalente a tal fine.

Il diritto di soggiorno dei cittadini della Repubblica di San Marino nel territorio degli Stati Schengen per periodi superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni è soggetto alle condizioni stabilite dalla legge applicabile nello Stato Schengen ed è comprovato dal rilascio di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno da parte di tale Stato.

Articolo 21 Esenzione dal visto

1. Fatte salve limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica, i cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato Schengen e che sono in possesso di un documento di viaggio valido e di un permesso di soggiorno, una carta di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata in corso di validità rilasciati da tale Stato Schengen possono entrare e soggiornare nella Repubblica di San Marino senza visto per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

2. Fatte salve limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica, i cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente nella Repubblica di San Marino e che sono in possesso di un documento di viaggio valido e di un permesso di soggiorno valido rilasciato dalla Repubblica di San Marino possono entrare e soggiornare nel territorio degli Stati Schengen senza visto per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Ai fini dell'ingresso e del soggiorno senza visto per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel territorio di Stati membri che non applicano integralmente l'*acquis* di Schengen, il periodo di soggiorno autorizzato è calcolato separatamente per ciascuno di detti Stati membri sulla base dei timbri apposti sui documenti di viaggio o su documenti equivalenti.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuno Stato Schengen può decidere, conformemente agli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione europea, di imporre l'obbligo del visto o formalità equivalente ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente nella Repubblica di San Marino il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

Fatto salvo il paragrafo 1, per le persone di cui a detto paragrafo, la Repubblica di San Marino può decidere di imporre l'obbligo del visto o formalità equivalente a tali persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

Articolo 22

Agevolazioni alle frontiere esterne

1. All'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne di uno Stato Schengen, sui documenti di viaggio dei cittadini della Repubblica di San Marino e dei cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente nella Repubblica di San Marino non è apposto alcun timbro d'ingresso o di uscita. I cittadini della Repubblica di San Marino e i cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente nella Repubblica di San Marino sono esentati dagli obblighi del sistema di ingressi/uscite.

2. All'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne di uno Stato Schengen, i cittadini della Repubblica di San Marino e i cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente nella Repubblica di San Marino sono esentati dall'obbligo di essere in possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida ai sensi del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018.

3. Ai valichi di frontiera i cittadini della Repubblica di San Marino sono autorizzati a servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte A ("UE, SEE, CH") dell'allegato III del codice frontiere Schengen. Ciò non pregiudica l'applicazione del codice frontiere Schengen ai cittadini della Repubblica di San Marino in quanto cittadini di paesi terzi secondo la definizione del codice frontiere Schengen.

Articolo 23

Ingresso nel territorio degli Stati Schengen a fini di transito

1. I cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente nella Repubblica di San Marino e che non soddisfano tutte le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, ma che sono in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Repubblica di San Marino, sono ammessi a entrare nel territorio degli Stati Schengen a fini di transito, affinché possano raggiungere il

territorio della Repubblica di San Marino, a meno che non figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate dallo Stato Schengen alle cui frontiere esterne essi si presentano e che tale segnalazione sia accompagnata da istruzioni di respingere o rifiutare il transito.

2. Il paragrafo 1 si applica anche alle persone che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 9, punto 18, che non soddisfano tutte le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, ma che sono in possesso di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno in corso di validità o possono dimostrare di avere diritto a un ingresso agevolato conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2004/38/CE.

3. I cittadini di paesi terzi che non hanno più il diritto di soggiornare nella Repubblica di San Marino e che non soddisfano tutte le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen sono autorizzati a entrare nel territorio degli Stati Schengen a fini di transito affinché possano ritornare nel loro paese d'origine, volontariamente o a seguito di una procedura di espulsione, quando il permesso di soggiorno è scaduto o quando è stato revocato o non rinnovato conformemente alle procedure di cui all'articolo 25, o a seguito di una procedura nazionale. Le procedure dettagliate per l'attuazione del presente paragrafo sono stabilite negli accordi operativi di cui all'articolo 16.

Articolo 24

Diritto di soggiorno nella Repubblica di San Marino

1. Il diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi nella Repubblica di San Marino è stabilito sulla base di un permesso di soggiorno valido rilasciato dalla Repubblica di San Marino, alle condizioni di cui al presente articolo e alle condizioni stabilite dalla legge applicabile nella Repubblica di San Marino.

2. La Repubblica di San Marino provvede affinché i cittadini di paesi terzi acquisiscano e mantengano il diritto di soggiorno nella Repubblica di San Marino a condizione che abbiano un collegamento effettivo con la Repubblica di San Marino. Tale condizione è appurata sulla base di una presenza fisica effettiva e regolare nell'arco di un periodo di tempo adeguato e di altri criteri oggettivi e verificabili. La condizione del collegamento effettivo non è considerata soddisfatta sulla base di investimenti prestabiliti nell'economia o nel settore immobiliare della Repubblica di San Marino o di pagamenti di somme prestabilite alle autorità della Repubblica di San Marino.

3. La Repubblica di San Marino provvede affinché i permessi di soggiorno siano rilasciati solo ai cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni per ottenere il diritto di cui al paragrafo 2.

4. Fatto salvo l'articolo 26, la Repubblica di San Marino provvede affinché i permessi di soggiorno dei cittadini di paesi terzi siano rilasciati o rinnovati soltanto conformemente alla procedura di cui all'articolo 25.

5. I permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano più le condizioni di cui al paragrafo 2 sono revocati conformemente al diritto interno.

Articolo 25

Permessi di soggiorno rilasciati o rinnovati dalla Repubblica di San Marino

1. Le autorità della Repubblica di San Marino rilasciano o rinnovano i permessi di soggiorno ai cittadini di paesi terzi se sono soddisfatte le condizioni pertinenti di cui all'articolo 24 e in virtù della legge applicabile nella Repubblica di San Marino.

2. Entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il modello, le caratteristiche di sicurezza e le specifiche tecniche dei permessi di soggiorno rilasciati dalla Repubblica di San Marino devono essere conformi alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, e recare chiare indicazioni della loro validità per la Repubblica di San Marino.

La Repubblica di San Marino fornisce alla Repubblica italiana i facsimile dei permessi di soggiorno e di eventuali modifiche successive degli stessi affinché la Repubblica italiana li notifichi alla Commissione conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del codice frontiere Schengen.

3. I facsimile dei permessi di soggiorno rilasciati dalla Repubblica di San Marino e notificati alla Commissione europea dalla Repubblica italiana conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del codice frontiere Schengen sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS).

4. Prima di rilasciare o rinnovare a cittadini di paesi terzi un permesso di soggiorno, la Repubblica di San Marino ne dà notifica alla Repubblica italiana al fine di consentire a quest'ultima di sottoporre il richiedente alla valutazione della sicurezza, conformemente agli accordi operativi di cui all'articolo 16. La notifica include tutti i dati disponibili nella domanda di permesso di soggiorno.

5. Qualora un cittadino di paese terzo che chiede un permesso di soggiorno sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati Schengen, anche sulla base di una segnalazione effettuata nel sistema d'informazione Schengen, la Repubblica italiana informa le autorità della Repubblica di San Marino entro 14 giorni di calendario dalla notifica dell'obiezione ai sensi del paragrafo 4.

In tal caso le autorità della Repubblica di San Marino si astengono dal rilasciare o rinnovare il permesso di soggiorno, informano il richiedente dell'obiezione e gli forniscono gli estremi delle autorità competenti della Repubblica italiana.

Su richiesta del richiedente, la Repubblica italiana, nel debito rispetto dei suoi obblighi in virtù del diritto interno e del diritto dell'Unione europea, informa il richiedente in merito a quanto segue:

- a) la decisione di opporsi al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno;
- b) i motivi per cui ritiene che il richiedente rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali, corredati, se del caso, del contenuto essenziale di detti motivi;
- c) i mezzi di ricorso giurisdizionale applicabili in conformità del diritto interno e del diritto dell'Unione europea.

6. La Repubblica italiana può notificare alla Repubblica di San Marino che il periodo di 14 giorni di calendario di cui al paragrafo 5 è prorogato di un massimo di 28 giorni di calendario. L'assenza di risposta o la mancata notifica della proroga da parte della Repubblica italiana dopo la scadenza dei 14 giorni di calendario o, in caso di proroga, dopo la scadenza dei 42 giorni di calendario, è considerata un'assenza di obiezione alla domanda. La Repubblica di San Marino si astiene dal rilasciare o rinnovare un permesso di soggiorno prima della scadenza di tale periodo.

7. La Repubblica italiana effettua verifiche consultando, in particolare, le banche dati nazionali, internazionali e dell'Unione, compreso il sistema d'informazione Schengen, e le misure restrittive dell'UE.

Qualora il cittadino di un paese terzo che chiede un permesso di soggiorno sia oggetto di segnalazione nel sistema d'informazione Schengen ai fini del rifiuto di ingresso o del rimpatrio, la Repubblica italiana consulta preliminarmente lo Stato che applica integralmente l'*acquis* di Schengen che ha effettuato la segnalazione e tiene conto dei motivi che l'hanno determinata. Lo Stato segnalante risponde alla richiesta di consultazione entro 10 giorni di calendario. L'assenza di risposta entro tale termine implica che lo Stato segnalante non si oppone al rilascio del permesso di soggiorno. Se la Repubblica italiana decide di non chiedere alle autorità della Repubblica di San Marino di astenersi dal rilasciare o rinnovare il permesso di soggiorno, nonostante le obiezioni sollevate dallo Stato membro che ha effettuato la segnalazione, ne comunica i motivi a tale Stato membro.

8. Qualora un cittadino di un paese terzo titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Repubblica di San Marino sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali da uno degli Stati Schengen, anche sulla base di una segnalazione effettuata nel sistema d'informazione Schengen, la Repubblica italiana chiede alle autorità della Repubblica di San Marino di revocare il permesso di soggiorno.

Al ricevimento della richiesta, le autorità della Repubblica di San Marino revocano senza ritardo il permesso di soggiorno, informano l'interessato di tale decisione e gli forniscono i recapiti dell'autorità competente della Repubblica italiana che ha chiesto la revoca.

Inoltre, su richiesta dell'interessato, tale Stato Schengen, nel debito rispetto dei suoi obblighi a norma del diritto interno e del diritto dell'Unione europea, informa il richiedente in merito a quanto segue:

- a) la decisione di opporsi al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno;
- b) i motivi per cui ritiene che il richiedente rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali, corredati, se del caso, del contenuto essenziale di detti motivi;
- c) i mezzi di ricorso giurisdizionale applicabili in conformità del diritto interno e del diritto dell'Unione europea.

9. Qualora un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Repubblica di San Marino sia oggetto di una segnalazione nel sistema d'informazione Schengen ai fini del rifiuto di ingresso o del rimpatrio, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione consulta la Repubblica italiana per valutare se sussistono motivi sufficienti per revocare il permesso di soggiorno. Tali motivi possono includere il fatto che il cittadino di un paese terzo è considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali degli Stati Schengen.

10. Se la Repubblica italiana non si oppone al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno a un cittadino di un paese terzo, o non ne chiede la revoca, nonostante l'esistenza di una segnalazione nel sistema d'informazione Schengen ai fini del rifiuto di ingresso o del rimpatrio dell'interessato, lo Stato Schengen che ha effettuato la segnalazione non è tenuto a cancellarla.

11. La Repubblica di San Marino notifica alla Repubblica italiana il rifiuto della domanda di permesso di soggiorno, il rilascio, il rinnovo o la revoca del permesso di soggiorno di un cittadino di paese terzo entro 5 giorni di calendario dalla data della decisione dell'autorità nazionale competente di rilasciare, rinnovare o revocare il permesso di soggiorno. La Repubblica di San Marino notifica inoltre alla Repubblica italiana, entro 5 giorni di calendario dalla data in cui la sua autorità nazionale competente ha adottato la decisione, il rifiuto di una domanda o la revoca di un permesso di soggiorno di un cittadino di paese terzo, qualora il rifiuto o la revoca non siano basati sulle disposizioni del presente accordo.

12. Qualora, ai sensi del paragrafo 10, un permesso di soggiorno sia rilasciato o rinnovato al cittadino di paese terzo interessato, o non sia revocato nonostante l'esistenza di una segnalazione nel sistema d'informazione Schengen ai fini del rifiuto di ingresso o del rimpatrio, e sia stato rilasciato un permesso di soggiorno all'interessato, tale permesso di soggiorno non conferisce al titolare il diritto di entrare nel

territorio degli Stati che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen, eccetto che a fini di transito conformemente all'articolo 23.

13. La Commissione informa la Repubblica di San Marino della data di inizio delle attività del sistema di informazione visti (VIS) ai sensi del regolamento (UE) 2021/1134.

14. I paragrafi da 1 a 3 del presente articolo si applicano ai familiari di cittadini dell'Unione o di cittadini dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia o della Svizzera che sono cittadini di paesi terzi e che li accompagnano o li raggiungono nella Repubblica di San Marino in assenza di un accordo di cui all'articolo 20, paragrafo 1. I paragrafi da 4 a 13 del presente articolo non si applicano ai familiari di cui alla frase precedente.

Articolo 26

Disposizione transitoria per i permessi di soggiorno

1. I permessi di soggiorno rilasciati dalle autorità della Repubblica di San Marino a cittadini di paesi terzi prima dell'entrata in vigore del presente accordo restano validi per un periodo massimo di due anni civili dall'entrata in vigore del presente accordo o fino alla loro data di scadenza, se precedente.

2. La Repubblica italiana comunica alla Commissione i facsimile di tali permessi di soggiorno conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del codice frontiere Schengen.

3. I permessi di soggiorno di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti prima della loro scadenza purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25.

4. Le autorità della Repubblica di San Marino informano la Repubblica italiana dei permessi di soggiorno di cittadini di paesi terzi in vigore, compresi i dati personali dei titolari di tali permessi di soggiorno, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo. La Repubblica italiana può effettuare verifiche consultando le banche dati nazionali, internazionali e dell'Unione pertinenti, compresi il sistema d'informazione Schengen e le misure restrittive dell'UE, e può chiedere alle autorità della Repubblica di San Marino di revocare tali permessi di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza interna. Al ricevimento di tale richiesta, le autorità della Repubblica di San Marino revocano il permesso di soggiorno.

5. Entro 5 giorni di calendario dalla data in cui l'autorità nazionale competente adotta la decisione di rilascio, rinnovo o revoca di un permesso di soggiorno, la Repubblica di San Marino notifica alla Repubblica italiana la revoca del permesso di soggiorno ai sensi del paragrafo 4. Entro 5 giorni di calendario dalla data in cui l'autorità nazionale competente adotta la decisione di rilascio, rinnovo o revoca di un permesso di soggiorno, la Repubblica di San Marino notifica inoltre alla Repubblica italiana la revoca del permesso di soggiorno se quest'ultima non è basata sulle disposizioni del presente accordo.

6. I paragrafi da 1 a 3 del presente articolo si applicano ai familiari di cittadini dell'Unione o di cittadini dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia o della Svizzera che sono cittadini di paesi terzi e che li accompagnano o li raggiungono nella Repubblica di San Marino in assenza di un accordo di cui all'articolo 20, paragrafo 1. I paragrafi 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai familiari di cui alla frase precedente.

Capo 2

RIAMMISSIONE E RIMPATRIO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI

Articolo 27

Responsabilità per il rimpatrio di persone che non hanno il diritto di ingresso o di soggiorno

1. La Repubblica di San Marino riammette tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso e di soggiorno nel territorio di uno Stato Schengen, purché sia dimostrato o si possa ragionevolmente presumere che tali persone possiedono, o possedevano al momento dell'ingresso, un permesso di soggiorno rilasciato dalla Repubblica di San Marino, anche se tale permesso non è più valido, a meno che tali persone non abbiano ricevuto un permesso di soggiorno, un visto o un'autorizzazione ai viaggi ETIAS dallo Stato Schengen che presenta domanda di riammissione durante il periodo di validità o dopo la scadenza del permesso di soggiorno rilasciato dalla Repubblica di San Marino.
2. Se la persona da riammettere è in possesso di un permesso di soggiorno valido o scaduto rilasciato dalla Repubblica di San Marino, non sono necessarie ulteriori formalità per la sua riammissione.
3. Se la persona da riammettere non è in possesso di un permesso di soggiorno valido o scaduto rilasciato dalla Repubblica di San Marino, lo Stato Schengen presenta una domanda di riammissione. La domanda di riammissione contiene le informazioni in base alle quali si può ragionevolmente presumere che l'interessato possieda o possedesse, al momento dell'ingresso, un permesso di soggiorno rilasciato dalla Repubblica di San Marino. La domanda può essere presentata con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico. La Repubblica di San Marino risponde alla domanda di riammissione quanto prima possibile e comunque entro ventiquattro ore dalla presentazione della domanda. In mancanza di risposta entro tale termine la domanda si considera accettata.
4. La Repubblica di San Marino accetta l'utilizzo del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare secondo il modello di cui al regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ ("documento di viaggio europeo per il rimpatrio").

⁹ Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 13).

Capo 3 SICUREZZA

Articolo 28 Stati cooperanti

Ai fini del presente capo, per "Stato" si intende uno degli Stati Schengen o la Repubblica di San Marino.

Articolo 29 Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti della Repubblica di San Marino e degli Stati Schengen, alle condizioni previste dai rispettivi diritti interni e nei limiti delle rispettive competenze nonché nella misura in cui ciò non sia disposto nel presente capo, possono prestarsi reciproca assistenza fornendo le informazioni pertinenti a fini di:

- a) prevenzione, accertamento o indagine di reati; e
- b) salvaguardia dalle minacce alla sicurezza pubblica e prevenzione delle stesse.

2. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

- "autorità competente": qualsiasi autorità nazionale di polizia, doganale o altra autorità che, in forza del diritto interno, è autorizzata a svolgere le attività di cui al paragrafo 1;
- "reato": qualsiasi condotta punibile a norma del diritto penale della Repubblica di San Marino o dello Stato Schengen che fornisce o riceve le informazioni.

3. Le autorità competenti di uno Stato Schengen o della Repubblica di San Marino possono chiedersi reciprocamente informazioni, anche in merito a persone e oggetti ricercati e scomparsi. Le informazioni sono fornite su richiesta, alle condizioni previste dal diritto interno applicabile all'autorità competente che le fornisce e nei limiti delle competenze di quest'ultima.

4. Le autorità competenti di uno Stato Schengen o della Repubblica di San Marino, alle condizioni previste dai rispettivi diritti interni e nei limiti delle rispettive competenze, possono fornirsi reciprocamente informazioni di propria iniziativa, qualora sussistano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere pertinenti per lo Stato ricevente a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati, in particolare se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il richiedente un permesso di soggiorno sia considerato una minaccia per la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico.

5. Le informazioni possono essere richieste e fornite a condizione che il diritto interno applicabile all'autorità competente che le fornisce o le riceve non imponga che la richiesta o la fornitura delle informazioni siano inoltrate tramite autorità giudiziarie.

6. In caso di urgenza l'autorità competente che fornisce le informazioni risponde a una richiesta, o fornisce informazioni di propria iniziativa, quanto prima possibile.

7. Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non possono essere utilizzate a fini probatori in procedimenti dinanzi a un'autorità giudiziaria senza il previo consenso scritto dell'autorità competente di uno Stato Schengen o della Repubblica di San Marino che fornisce le informazioni. L'autorità competente di uno Stato Schengen o della Repubblica di San Marino che fornisce le informazioni può, alle condizioni previste dal diritto nazionale ad essa applicabile, anche mediante accordi bilaterali o multilaterali in materia di assistenza giudiziaria reciproca, se necessario in virtù del diritto nazionale, acconsentire a che le informazioni siano utilizzate a fini probatori dinanzi a un'autorità giudiziaria dello Stato Schengen ricevente o della Repubblica di San Marino. Analogamente, qualora le informazioni siano fornite di propria iniziativa, l'autorità competente che le fornisce può acconsentire a che le stesse siano utilizzate a fini probatori in procedimenti dinanzi a un'autorità giudiziaria dello Stato Schengen ricevente o della Repubblica di San Marino, alle condizioni del diritto nazionale ad esse applicabile, anche mediante il ricorso ad accordi bilaterali o multilaterali in materia di assistenza giudiziaria reciproca, se necessario in virtù del diritto nazionale.

8. L'autorità competente che fornisce le informazioni può, ai sensi del diritto nazionale applicabile, imporre condizioni per l'uso delle informazioni fornite.

9. Un'autorità competente di uno Stato Schengen o della Repubblica di San Marino può fornire qualsiasi tipo di informazione in suo possesso, alle condizioni previste dal diritto nazionale applicabile e nei limiti delle sue competenze. Possono essere fornite anche informazioni provenienti da altre fonti, solo se il trasferimento successivo di tali informazioni è consentito nel quadro in cui sono state ottenute dall'autorità competente che le fornisce.

10. Le informazioni possono essere fornite tramite l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) di Europol.

Articolo 30 Casellari giudiziari

Gli Stati Schengen e la Repubblica di San Marino si scambiano informazioni sui casellari giudiziari conformemente agli accordi bilaterali pertinenti e alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

Articolo 31
Banche dati pertinenti

La Repubblica di San Marino provvede affinché gli agenti degli Stati Schengen che partecipano alle operazioni congiunte di cui all'articolo 35 possano utilizzare i propri dispositivi per consultare le rispettive banche dati nazionali, dell'Unione e internazionali pertinenti durante l'esercizio di tali compiti. Gli Stati Schengen provvedono affinché gli agenti della Repubblica di San Marino che partecipano a tali operazioni congiunte possano utilizzare i propri dispositivi per consultare le rispettive banche dati nazionali e internazionali pertinenti durante l'esercizio di tali compiti.

Articolo 32
Osservazione transfrontaliera

1. L'osservazione transfrontaliera è permessa lungo le frontiere terrestri e aeree e conformemente alle disposizioni del presente articolo.
2. Ai fini del presente articolo, per "osservazione transfrontaliera" si intende il proseguimento dell'osservazione da parte delle autorità competenti di uno degli Stati Schengen o della Repubblica di San Marino che, nell'ambito di un'indagine giudiziaria, tengono sotto osservazione nel rispettivo territorio una persona che si presume abbia partecipato a un reato o una persona sottoposta a osservazione che può contribuire a identificare o rintracciare tale persona. Le autorità competenti di uno degli Stati Schengen o della Repubblica di San Marino possono chiedere di proseguire l'osservazione rispettivamente nella Repubblica di San Marino o negli Stati Schengen.
3. Ai fini del presente articolo, per "reato" si intendono i reati che le leggi dello Stato richiedente e dello Stato richiesto puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa.
4. Le autorità competenti degli Stati Schengen o della Repubblica di San Marino rispondono alla richiesta di osservazione transfrontaliera entro 8 ore dal ricevimento della richiesta. Qualora, per motivi di particolare urgenza, sia necessaria una risposta entro un termine più breve, le autorità competenti degli Stati Schengen o della Repubblica di San Marino rispondono, al più tardi, quando gli agenti richiedenti stanno per entrare nel territorio degli Stati Schengen o della Repubblica di San Marino, a seconda dei casi. In mancanza di risposta entro i termini summenzionati, l'autorizzazione a proseguire l'osservazione transfrontaliera si considera concessa. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento.
5. La richiesta è presentata conformemente alla procedura prevista negli accordi operativi di cui all'articolo 16 ed è trasmessa alle autorità competenti degli Stati Schengen o della Repubblica di San

Marino, designate a seconda dei casi negli accordi operativi e competenti ad accordare o a trasmettere l'autorizzazione richiesta.

6. Qualora le autorità competenti degli Stati Schengen o della Repubblica di San Marino decidano di non autorizzare l'osservazione transfrontaliera o di revocare l'autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 4, esse ne comunicano per iscritto i motivi quanto prima possibile e, su richiesta dell'altra parte, prendono in carico l'operazione di osservazione.

7. Qualora, per motivi particolarmente urgenti, non sia possibile chiedere un'autorizzazione preventiva all'altro Stato, le autorità competenti addette all'osservazione transfrontaliera sono autorizzate a continuare oltre frontiera l'osservazione di una persona che si presume abbia commesso reati o di una persona sottoposta a osservazione che può contribuire a identificare o rintracciare tale persona, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) durante l'osservazione, il passaggio della frontiera è immediatamente comunicato all'autorità competente dello Stato nel territorio del quale l'osservazione continua; e

b) è trasmessa senza indugio una richiesta di osservazione transfrontaliera conformemente al paragrafo 5 con l'indicazione dei motivi che giustificano il passaggio della frontiera senza autorizzazione preventiva.

L'osservazione cessa non appena lo Stato nel cui territorio essa avviene ne faccia richiesta, a seguito della comunicazione di cui alla lettera a) ovvero della richiesta di cui alla lettera b), oppure se non è stata concessa l'autorizzazione entro cinque ore dal passaggio della frontiera.

8. L'osservazione transfrontaliera può essere effettuata soltanto alle condizioni seguenti:

a) gli agenti delle autorità competenti addetti all'osservazione rispettano le disposizioni del presente articolo e il diritto dello Stato sul cui territorio essi operano, e ottemperano alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti;

b) fatti salvi i casi previsti al paragrafo 7, durante l'osservazione transfrontaliera gli agenti delle autorità competenti sono muniti di un documento attestante che l'autorizzazione è stata accordata;

c) gli agenti delle autorità competenti addetti all'osservazione transfrontaliera sono in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale;

d) durante l'osservazione gli agenti delle autorità competenti ad essa addetti possono portare le armi di ordinanza, salvo espressa decisione contraria dello Stato richiesto; il loro uso è vietato salvo in caso di legittima difesa;

- e) è vietata l'irruzione nelle abitazioni e in luoghi non accessibili al pubblico;
- f) gli agenti delle autorità competenti addetti all'osservazione transfrontaliera non possono fermare né arrestare la persona che ne è oggetto;
- g) ogni operazione è oggetto di rapporto alle autorità competenti dello Stato nel cui territorio è stata effettuata; può essere richiesta la comparizione personale degli agenti delle autorità competenti addetti all'osservazione transfrontaliera;
- h) se le autorità competenti dello Stato nel cui territorio ha avuto luogo l'osservazione transfrontaliera lo richiedono, le autorità dello Stato cui appartengono le autorità addette all'osservazione forniscono il loro rapporto all'inchiesta conseguente all'operazione alla quale hanno partecipato, nonché alle procedure giudiziarie.

Articolo 33 Inseguimento transfrontaliero

1. Le autorità competenti della Repubblica italiana o della Repubblica di San Marino che, nel proprio territorio, inseguono una persona colta in flagranza di commissione o di partecipazione alla commissione di un reato sono autorizzate a continuare l'inseguimento nel territorio dell'altro Stato senza autorizzazione preventiva di quest'ultimo quando le autorità competenti dell'altro Stato non hanno potuto essere previamente avvertite dell'ingresso in detto territorio, data la particolare urgenza, mediante uno dei mezzi di comunicazione previsti all'articolo 34, o quando tali autorità non hanno potuto recarsi sul posto in tempo per riprendere l'inseguimento.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la persona inseguita, che si trovi in stato di arresto provvisorio o stia scontando una pena privativa della libertà, sia evasa.

Gli agenti impegnati nell'inseguimento transfrontaliero contattano immediatamente, e al più tardi al momento di attraversare la frontiera, le autorità competenti dello Stato nel cui territorio esso avviene. L'inseguimento transfrontaliero si interrompe non appena lo richiedono le autorità competenti dello Stato nel cui territorio avviene. Su richiesta degli agenti impegnati nell'inseguimento, le autorità locali verificano l'identità della persona inseguita o la fermano.

2. Ai fini del presente articolo, per "reato" si intendono i reati che le leggi dello Stato richiedente e dello Stato richiesto puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio dello Stato richiedente, la sanzione irrogata deve essere di almeno quattro mesi.

3. L'inseguimento transfrontaliero è effettuato secondo una delle seguenti procedure, quale definita dagli accordi operativi di cui all'articolo 16:

- a) gli agenti impegnati nell'inseguimento non hanno diritto di fermare la persona; oppure
- b) se non è stata formulata alcuna richiesta di interrompere l'inseguimento transfrontaliero e se le autorità locali non possono intervenire abbastanza rapidamente, gli agenti impegnati nell'inseguimento possono fermare la persona inseguita fino a quando gli agenti delle autorità competenti dello Stato nel cui territorio avviene l'inseguimento, che dovranno essere informati senza ritardo, non possano verificarne l'identità o procedere al suo arresto.

4. L'inseguimento transfrontaliero è effettuato conformemente ai paragrafi 1, 3 e 5, in uno dei modi seguenti, quale definito dagli accordi operativi di cui all'articolo 16:

- a) in una zona o per un periodo di tempo dal momento del passaggio della frontiera, da stabilirsi negli accordi operativi; oppure
- b) senza limiti di spazio o di tempo.

5. L'inseguimento transfrontaliero può essere effettuato soltanto alle condizioni seguenti:

- a) gli agenti impegnati nell'inseguimento rispettano le disposizioni del presente articolo e le norme delle autorità competenti dello Stato nel cui territorio operano, e ottemperano alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti;
- b) l'inseguimento può essere effettuato attraverso le frontiere terrestri e nello spazio aereo;
- c) è vietata l'irruzione nelle abitazioni e in luoghi non accessibili al pubblico;
- d) gli agenti impegnati nell'inseguimento sono facilmente identificabili, per l'uniforme che indossano ovvero per il bracciale che portano o per il fatto che il loro veicolo è dotato di accessori posti sopra di esso; è vietato l'uso di abiti civili combinato con l'uso di veicoli camuffati privi dei suddetti mezzi di identificazione; gli agenti impegnati nell'inseguimento devono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale;
- e) gli agenti impegnati nell'inseguimento possono portare le armi d'ordinanza, il cui uso è vietato salvo in caso di legittima difesa;
- f) una volta che la persona inseguita è stata fermata ai sensi del paragrafo 3, lettera b), e condotta dinanzi alle autorità locali competenti, tale persona può subire soltanto un'ispezione di sicurezza; durante il trasferimento possono essere usate manette e gli oggetti in possesso della persona possono essere sequestrati;

g) dopo un inseguimento, gli agenti impegnati nell'inseguimento si presentano dinanzi alle autorità locali competenti dello Stato nel cui territorio hanno condotto le operazioni e fanno rapporto sulla loro missione; a richiesta di tali autorità, essi rimangono a disposizione fino a quando siano state sufficientemente chiarite le circostanze della loro azione; questa condizione si applica anche qualora l'inseguimento transfrontaliero non abbia portato all'arresto della persona inseguita.

Articolo 34 Comunicazione

Conformemente alle convenzioni internazionali pertinenti e tenuto conto delle circostanze locali e delle possibilità tecniche, la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino installano linee di comunicazione e altri collegamenti diretti per facilitare la cooperazione fra forze di polizia e doganali, in particolare per la trasmissione in tempo utile di informazioni nell'ambito dell'osservazione e dell'inseguimento transfrontalieri.

Articolo 35 Operazioni congiunte

1. Al fine di intensificare la cooperazione di polizia, le autorità competenti della Repubblica di San Marino e di uno Stato Schengen, designate negli accordi operativi di cui all'articolo 16, possono introdurre, ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e della prevenzione dei reati, pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte nel corso dei quali agenti designati di uno Stato partecipano a operazioni nel territorio dell'altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo, per "reato" si intendono i reati che le leggi dello Stato richiedente e dello Stato richiesto puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio dello Stato richiedente, la sanzione irrogata deve essere di almeno quattro mesi.

3. La Repubblica di San Marino e uno Stato Schengen possono conferire, in qualità di Stato ospitante, in conformità del rispettivo diritto interno e con il consenso dello Stato di origine, poteri esecutivi agli agenti dello Stato di origine che partecipano a operazioni congiunte oppure, nella misura in cui il diritto dello Stato ospitante lo consenta, permettere agli agenti dello Stato di origine di esercitare i loro poteri esecutivi conformemente al diritto interno dello Stato di origine. Tali poteri esecutivi possono essere esercitati unicamente sotto il controllo e, di norma, in presenza di agenti dello Stato ospitante. Gli agenti dello Stato di origine sono soggetti al diritto interno dello Stato ospitante. Lo Stato ospitante assume la responsabilità delle loro azioni.

4. Gli agenti dello Stato di origine che partecipano alle operazioni congiunte sono soggetti alle istruzioni impartite dalle autorità competenti dello Stato ospitante.

Articolo 36

Protezione e assistenza durante un'operazione congiunta

Le autorità competenti della Repubblica di San Marino e di uno Stato Schengen garantiscono ai rispettivi agenti che attraversano le frontiere lo stesso livello di protezione e assistenza nell'esercizio delle loro funzioni riconosciuto ai propri agenti.

Articolo 37

Operazioni transfrontaliere

1. Durante le operazioni di cui agli articoli 32 e 33, gli agenti di uno Stato Schengen che operano nel territorio della Repubblica di San Marino o gli agenti della Repubblica di San Marino che operano nel territorio di uno Stato Schengen ("Stato di origine") sono considerati agenti dello Stato nel cui territorio operano ("Stato ospitante") per quanto riguarda i reati commessi nei loro confronti o da loro stessi nello Stato ospitante.

2. Quando, conformemente agli articoli 32 e 33, gli agenti di uno Stato di origine operano nel territorio di uno Stato ospitante, lo Stato di origine è responsabile dei danni causati dai suoi agenti durante le loro operazioni nello Stato ospitante, conformemente al diritto di quest'ultimo.

3. Lo Stato ospitante risarcisce i danni di cui al paragrafo 2 alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.

4. Lo Stato di origine i cui agenti abbiano causato danni a terzi nel territorio di uno Stato ospitante rimborsa integralmente a quest'ultimo le somme versate alle vittime o agli aventi diritto.

5. Fermo restando l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e fatto salvo il paragrafo 4, lo Stato ospitante rinuncia, nel caso previsto dal paragrafo 2, a chiedere allo Stato di origine il risarcimento dei danni da esso subiti.

TITOLO III ATTUAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE

Articolo 38 Riferimenti al diritto dell'Unione europea

1. Salvo disposizioni contrarie specifiche, tutti i riferimenti al diritto dell'Unione europea contenuti nel presente accordo si intendono fatti al diritto dell'Unione europea e alle sue successive modificazioni o sostituzioni.
2. Qualora il presente accordo faccia riferimento ad atti giuridici dell'Unione europea o a loro disposizioni, tale riferimento si intende, ove pertinente, fatto anche ai riferimenti agli atti giuridici dell'Unione europea o alle disposizioni ivi contenute che, benché sostituiti o superati dagli atti citati, continuano ad applicarsi conformemente a tali atti.
3. Ai fini del presente accordo i riferimenti agli atti giuridici dell'Unione europea resi applicabili dal presente accordo si intendono fatti anche agli atti giuridici dell'Unione europea pertinenti che integrano o attuano tali disposizioni.

Articolo 39 Atti giuridici dell'Unione europea che devono essere attuati dalla Repubblica di San Marino

1. La Repubblica di San Marino attua gli atti giuridici dell'Unione europea che figurano nell'allegato I del presente accordo entro i termini e fatti salvi gli adattamenti specificati in tale allegato.
2. Qualora gli atti giuridici dell'Unione europea che figurano nell'allegato I siano modificati o sostituiti, i riferimenti ad essi si intendono fatti agli atti giuridici dell'Unione europea quali modificati o sostituiti. Il comitato misto riesamina l'allegato I del presente accordo e lo allinea a eventuali atti giuridici dell'Unione europea che modificano, sostituiscono o integrano gli atti giuridici dell'Unione europea elencati nell'allegato I non appena tali atti giuridici dell'Unione europea sono adottati dall'Unione europea. A tal fine, non appena possibile dopo l'adozione, l'Unione europea informa la Repubblica di San Marino, in sede di comitato misto, di eventuali atti che modificano, sostituiscono o integrano atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato I.
3. Fatto salvo l'articolo 50, nei casi in cui il comitato misto non riesca a raggiungere un accordo sulla revisione dell'allegato I allineandosi a eventuali atti giuridici dell'Unione europea che modificano, sostituiscono o integrano gli atti giuridici dell'Unione europea elencati nel presente allegato entro tre mesi dall'adozione di tali atti giuridici dell'Unione europea modificativi, sostitutivi o integrativi, ciascuna parte può denunciare la cooperazione ai sensi del presente accordo mediante notifica scritta per via diplomatica. La presente parte dell'accordo cessa di essere in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della notifica.

PARTE TERZA

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

Articolo 40 Controversie

1. Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono risolte tramite consultazione tra le parti e non sono deferite ai tribunali nazionali o internazionali o a terze parti per la composizione, a meno che le parti non decidano diversamente a seguito delle consultazioni.
2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 si svolgono nell'ambito del comitato misto.

Articolo 41 Adempimento degli obblighi, sorveglianza ed esecuzione

1. Se una parte ritiene che l'altra parte non abbia ottemperato agli obblighi previsti dal presente accordo, ne dà notifica all'altra parte. Le parti svolgono le consultazioni di cui all'articolo 40 al fine di pervenire a una soluzione accettabile per entrambe. Qualora le parti non riescano a giungere a una soluzione accettabile per entrambe, la parte che effettua la notifica può adottare misure adeguate. Ai fini del presente paragrafo, le "misure adeguate" possono comprendere la sospensione o la denuncia del presente accordo.
2. Se una parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi descritti come elementi essenziali all'articolo 6, ne dà notifica all'altra parte e può adottare immediatamente misure adeguate, senza che sia necessario tenere le consultazioni di cui all'articolo 40. Ai fini del presente paragrafo, le "misure adeguate" possono comprendere la sospensione, parziale o integrale, del presente accordo.
3. Se una parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi di cui agli articoli 19, 24, 25 e 27, ne dà notifica all'altra parte e può sospendere immediatamente l'applicazione dell'articolo 10, senza che sia necessario tenere le consultazioni di cui all'articolo 40.
4. Le "misure adeguate" di cui al presente articolo sono adottate nel pieno rispetto del diritto internazionale e sono proporzionate al mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo, e in particolare la portata e durata di tali misure sono limitate a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione. Si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.

Articolo 42 Sospensione degli obblighi per motivi di sicurezza

1. Fatto salvo l'articolo 50, qualora una parte ritenga di essere esposta a una minaccia grave e persistente per la sicurezza interna a causa dell'assenza di controlli tra gli Stati Schengen e la Repubblica di San Marino,

essa può sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'attuazione dei propri obblighi previsti dal presente accordo.

Prima della sospensione temporanea dell'attuazione degli obblighi previsti dal presente accordo, l'Unione o, se del caso, uno Stato che ha aderito ai sensi dell'articolo 52, consulta la Repubblica italiana e tiene debitamente conto del parere di quest'ultima.

2. Qualora la parte intenda sospendere i propri obblighi ai sensi del paragrafo 1, ne dà notifica al comitato misto. Tale notifica indica il periodo per il quale tale parte intende applicare la sospensione temporanea dei propri obblighi nonché l'ambito di applicazione degli obblighi da sospendere. Gli effetti della sospensione temporanea degli obblighi di tale parte decorrono dall'ottavo giorno successivo alla notifica o da una data successiva ivi specificata. Su tale base, la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino ripristinano le verifiche di frontiera tra l'Unione e la Repubblica di San Marino.

Articolo 43

Sospensione degli obblighi relativi allo status di esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini dell'Unione, i cittadini di un paese terzo che ha aderito al presente accordo e i cittadini della Repubblica di San Marino

Una parte può sospendere l'applicazione dell'articolo 20, paragrafi 2 e 3, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione irregolare e ripristino dell'obbligo del visto stabilito dall'altra parte. La decisione sulla sospensione è notificata alle altre parti al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l'applicazione dell'articolo 20, paragrafi 2 e 3, ne informa immediatamente l'altra parte e revoca la sospensione.

PARTE QUARTA DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44

Rapporto con altri accordi

Il presente accordo ed eventuali accordi integrativi si applicano fatti salvi eventuali accordi esistenti e futuri tra la Repubblica di San Marino, da una parte, e l'Unione o gli Stati Schengen, dall'altra, purché non siano incompatibili con il presente accordo.

Articolo 45

Modifiche

1. Le parti possono convenire, per iscritto, di modificare il presente accordo. Le modifiche si applicano conformemente agli articoli 54 e 55.

2. Il comitato misto può modificare l'allegato I del presente accordo nei termini di cui all'articolo 10.

Articolo 46

Riesame dell'attuazione

1. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo e successivamente a intervalli regolari, il comitato misto procede a un riesame dell'attuazione del presente accordo ed eventuali accordi integrativi e delle materie connesse. Il riesame contiene la valutazione comune redatta dai rappresentanti delle parti oppure, in alternativa, le valutazioni redatte dai rappresentanti di ciascuna parte.

2. Qualora la Repubblica di San Marino decida di iniziare a rilasciare visti per soggiorni di breve o lunga durata a cittadini di paesi terzi, le parti riesaminano congiuntamente l'accordo.

3. Al termine del riesame di cui al paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 50, ciascuna parte può decidere di denunciare il presente accordo mediante notifica scritta per via diplomatica. Il presente accordo o eventuale accordo integrativo cessa di essere in vigore il primo giorno del dodicesimo mese successivo alla data della notifica.

Articolo 47

Informazioni riservate

1. Nessuna disposizione del presente accordo o eventuale accordo integrativo può essere interpretata come imposizione a una parte di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'attività di contrasto o sia comunque contraria all'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.

2. Qualora una parte comunichi al comitato misto informazioni considerate riservate a norma delle proprie leggi e dei propri regolamenti, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga altrimenti.

Articolo 48

Informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate

Nessuna disposizione del presente accordo o eventuale accordo integrativo può essere interpretata come imposizione a una parte di mettere a disposizione informazioni classificate.

Le parti concordano istruzioni di trattamento per garantire la protezione delle informazioni sensibili non classificate che si scambiano.

Articolo 49

Parti integranti del presente accordo

Costituiscono parti integranti del presente accordo gli allegati e le note a piè di pagina del presente accordo.

Articolo 50

Denuncia

L'Unione europea e la Repubblica di San Marino possono denunciare il presente accordo mediante notificazione scritta per via diplomatica. Il presente accordo ed eventuali accordi integrativi cessano di essere in vigore il primo giorno del dodicesimo mese successivo alla data della notifica.

Articolo 51

Applicazione territoriale

1. Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio al quale si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati e, dall'altra, al territorio della Repubblica di San Marino.

2. Il presente accordo si applica anche al territorio di uno Stato che applica integralmente l'*acquis* di Schengen e che ha aderito al presente accordo conformemente all'articolo 52.

3. L'Unione europea notifica alla Repubblica di San Marino se dopo l'entrata in vigore del presente accordo, conformemente al paragrafo 2, esso inizia ad applicarsi in relazione a uno Stato che applica integralmente l'*acquis* di Schengen e non era precedentemente vincolato dall'accordo. In tal caso l'accordo si applica, per quanto riguarda lo Stato interessato, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla ricezione della notifica da parte della Repubblica di San Marino.

Articolo 52

Adesione al presente accordo da parte di Stati che partecipano allo spazio Schengen ai sensi del diritto internazionale

1. Il presente accordo è aperto all'adesione di ogni Stato che applica integralmente l'*acquis* di Schengen conformemente al protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca o sulla base di un accordo che ne disciplina l'associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ("accordo di associazione Schengen").
2. Lo strumento di adesione è depositato presso il depositario.
3. L'adesione decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di adesione, a meno che nello strumento di adesione non sia specificata una data diversa che sia accettata dall'Unione europea e dalla Repubblica di San Marino.
4. Ogni Stato che aderisce al presente accordo accetta senza riserve i diritti e gli obblighi applicabili agli Stati che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen stabiliti nel presente accordo. Tuttavia la prima frase non comporta l'obbligo per uno Stato aderente che non è uno Stato membro dell'UE di applicare disposizioni del diritto dell'Unione di cui al presente accordo o di interpretarle conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, se dette disposizioni non sarebbero altrimenti applicabili allo Stato aderente ai sensi di altri accordi conclusi da tale Stato con l'Unione europea.
5. Ogni Stato che abbia aderito al presente accordo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può recederne mediante notifica scritta al depositario. Gli effetti del recesso decorrono dal primo giorno del dodicesimo mese successivo alla data di notifica. Ciò non pregiudica il proseguimento dell'applicazione dell'accordo tra le altre parti.
6. In caso di recesso ai sensi del paragrafo 5, e fatto salvo il protocollo n. 22 o i pertinenti accordi di associazione Schengen, a seconda dei casi, l'Unione e lo Stato che recede concordano misure adeguate e proporzionate da adottare congiuntamente per mantenere il funzionamento efficace del presente accordo.

Articolo 53

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 54
Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti hanno notificato al depositario l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni per stabilire il consenso a essere vincolate.

2. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Articolo 55
Applicazione provvisoria

1. L'Unione europea, uno Stato che può aderire al presente accordo ai sensi dell'articolo 52 e la Repubblica di San Marino possono applicare il presente accordo a titolo provvisorio, in tutto o in parte, conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne.

2. L'applicazione provvisoria ha inizio il primo giorno del mese successivo alla data in cui:

- (a) l'Unione europea ha notificato al depositario l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie indicando le parti del presente accordo che si applicano in via provvisoria; e
- (b) la Repubblica di San Marino ha notificato al depositario l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie confermando il proprio accordo con le parti del presente accordo che si applicano in via provvisoria;
- (c) uno Stato che può aderire al presente accordo ai sensi dell'articolo 52 ha notificato al depositario l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie indicando le parti del presente accordo che si applicano in via provvisoria.

3. Ai fini dell'applicazione provvisoria del presente accordo, per "entrata in vigore del presente accordo" si intende la data di applicazione provvisoria. Il comitato misto istituito a norma del presente accordo può esercitare le sue funzioni durante il periodo di applicazione provvisoria del presente accordo ove tali funzioni siano necessarie per garantire tale applicazione provvisoria. Le decisioni adottate nell'esercizio di tali funzioni cessano di produrre effetti nel caso in cui si ponga fine all'applicazione provvisoria del presente accordo.

Articolo 56
Depositario

1. Le notifiche di cui agli articoli 54 e 55 sono inviate all'Ufficio Trattati del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, o al suo successore, che è il depositario del presente accordo.

2. Il depositario informa l'Unione europea, uno Stato che ha aderito al presente accordo ai sensi dell'articolo 52 e la Repubblica di San Marino del deposito di ogni strumento di adesione a norma dell'articolo 52 e di eventuali notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 55.

ALLEGATO I

Atti giuridici dell'Unione europea che devono essere attuati dalla Repubblica di San Marino

- Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).